



**Comune di Germagnano**  
*Città Metropolitana di Torino*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI DISCIPLINA  
PER LA DETENZIONE E CONDUZIONE DI CANI E GATTI  
E NORME A TUTELA DEGLI ANIMALI  
D'AFFEZIONE**

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 21 aprile 2023**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina e felina domestica presente sul territorio comunale e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale, nonché a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei proprietari/detentori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all'igiene delle aree pubbliche, ed alla sicurezza e incolumità di chi li frequenta.
2. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in accompagnamento di soggetti non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie

### **Art. 2 - Principi generali**

1. Ai sensi del presente regolamento, chiunque detenga un cane o un gatto e/o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere dell'eventuale cucciolata.
2. Chiunque detenga un cane o un gatto sotto la propria vigilanza o custodia, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, anche in caso di smarrimento o di fuga.

### **Art. 3 - Ambito d'applicazione e definizioni**

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni. A titolo esemplificativo possono definirsi aree di uso pubblico: le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza di edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private, quando prescritto.
3. Ai sensi del presente Regolamento si definisce detentore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani, anche se non regolarmente registrati all'anagrafe canina, o gatti, ai sensi della vigente normativa, durante il transito o permanenza su area pubblica e/o privata.

## **TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO**

### **Art. 4 - Obblighi dei proprietari o detentori in ambito di identificazione elettronica degli animali da affezione**

1. Chiunque intenda, a qualsiasi titolo, detenere uno degli animali di cui al presente regolamento è tenuto ad accertarsi preliminarmente della avvenuta registrazione e identificazione ai sensi della normativa regionale.
2. Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati ai sensi della normativa regionale.
3. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani, sono tenuti a provvedere entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cuccioli, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.
4. In caso di tatuaggio illeggibile è cura del nuovo proprietario provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.
5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al

servizio veterinario della ASL di registrazione degli animali, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 464,00

#### **Art. 5 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli**

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare, con la testa, la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
3. Il conducente deve, comunque, assicurare all'animale:
  - a) areazione del veicolo;
  - b) in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. E' vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate, durante il trasporto, sofferenze all'animale.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida, appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., giusto quanto disposto dall'art. 169 Codice della Strada.

#### **Art. 6 - Obbligo di raccolta delle deiezioni**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 ad € 90,00; si applica, altresì, la sanzione accessoria dell'obbligo di asportazione delle deiezioni che sarà indicata sul verbale di contestazione.
6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00.

#### **Art. 7 - Museruole e guinzagli**

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare il guinzaglio e, se le condizioni lo richiedono, anche la museruola. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio.
2. Nei luoghi in cui vi sia grande affollamento, come ad esempio in occasione di fiere, sagre, feste, raduni, parate, sfilate, spettacoli, rappresentazioni e manifestazioni pubbliche politiche, religiose ecc., anche i cani di piccola taglia dovranno essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, in modo da impedire che possano mordere;
3. Il guinzaglio, quando utilizzato su aree pubbliche, non può avere una lunghezza superiore a metri 1,5, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 1,5 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00.
5. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia, quando sono utilizzati per ragioni di servizio.

#### **Art. 8 - Particolari situazioni**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987, sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi e, in particolare:
  - a) la recisione delle corde vocali;
  - b) il taglio delle orecchie;
  - c) il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute presso la Federazione Cinologica Internazionale con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale.
2. Il divieto opera nei confronti dei cani randagi, liberi e di proprietà, fatti salvi straordinari interventi non di natura estetica, resi necessari da gravi situazioni di salute degli animali.
3. Le gravi condizioni di salute di cui al comma 2 sono attestate per iscritto dal veterinario che effettua l'operazione e copia di tale attestazione è inviata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio ai fini dei relativi controlli.
4. È vietata altresì:
  - a) la detenzione presso la propria dimora di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma 1; in via di prima applicazione potranno essere detenuti i cani mutilati di cui si dimostri l'acquisto della proprietà in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge;
  - b) la vendita o la cessione, a qualsiasi titolo, di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma 1;
5. I divieti di cui al comma 4 non si applicano in caso di detenzione che deriva dalla cessione effettuata da canili ufficialmente autorizzati.
6. Fatte salve le ipotesi di reato, i trasgressori delle disposizioni di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 ad € 6.000,00.
7. I trasgressori delle disposizioni di cui al comma 4, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

#### **Art. 9 - Obblighi per i detentori di cani ad aggressività non controllata**

1. Ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 27 del 04 novembre 2009, si definisce "cane ad aggressività non controllata" il soggetto che lede o che inequivocabilmente attenta all'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
2. Il detentore di cani ad aggressività non controllata ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone, ottemperando alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 6 dell'art. 5 L.R. 27/2009, nonché a tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la gestione di cani a rischio.
3. Fino al superamento del test di cui al comma 4 dell'art. 5 L.R. 27/2009, il detentore di cani ad aggressività non controllata ha i seguenti obblighi:
  - a) applicare sia il guinzaglio, sia la museruola ai cani quando si trovano nelle vie o in un altro luogo aperto al pubblico;
  - b) stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi causati dal proprio cane
4. È vietato acquistare, possedere o detenere cani ad aggressività non controllata ai seguenti soggetti:
  - a) ai delinquenti abituali o per tendenza ai sensi degli articoli 102 e 108 del Codice Penale;
  - b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale.
5. I detentori di cani che violano le disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di euro 5.000,00.

### **TITOLO III - GATTI**

#### **Articolo 10 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline**

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Germagnano procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

#### **Articolo 11 - Colonie feline e gatti liberi**

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).
2. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti ed in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché

appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini, anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1,3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00.

### **Articolo 12 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

### **Articolo 13 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a) della Legge Regionale 34/1993, il Comune di Germagnano, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.

2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica, sita all'intero territorio comunale e deputata ad area/colonia felina. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti, che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione, ecc.).

### **Articolo 14 - Alimentazione dei gatti**

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alle mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo, previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

### **Articolo 15 - Detenzione dei gatti di proprietà**

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00.

#### **Articolo 16 - Sterilizzazione**

1. Il Comune di Germagnano concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. La cattura dei felini potrà essere effettuata sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione.

#### **Articolo 17 - Custodia gatti randagi**

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali: per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.

### **TITOLO IV NORME A TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

#### **Articolo 18 - Responsabilità conseguenti alla detenzione di animali**

1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.

2. In particolare:

- a) fornisce quantità adeguate di acqua ed alimentazione corretta;
- b) procura adeguate possibilità di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà, queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze;
- c) garantisce le cure sanitarie necessarie;
- d) ne assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.

3. È vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività.

4. È vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

5. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali o di qualsiasi tipo.

6. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.

7. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro

stato di salute, come pure detenere i cani in luoghi non abitualmente abitati o frequentati quotidianamente per almeno mezza giornata.

8. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi, permanentemente o per periodi di tempo comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
9. E' vietato separare i cuccioli di cani dalla madre prima dei 60 giorni di vita.
10. E' vietato detenere i cani in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure.
11. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica, in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
12. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
13. E' vietato colorare, in qualsiasi modo, gli animali.
14. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
15. E' vietato esporre animali a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
16. Qualora i cani siano detenuti in spazi limitati quali recinti o box, questi devono avere un'area di almeno 15 metri quadrati: per ogni capo adulto, all'interno di detto spazio ogni cane deve disporre di un idoneo ricovero. Il cane deve comunque avere una quotidiana possibilità di movimento al di fuori del recinto o box. La rete o la cancellata non deve essere scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
17. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle intemperie e condizioni climatiche sfavorevoli. Le cucce devono essere poste sotto tettoie, balconi o altro in modo da essere protette.
18. È vietato detenere cani alla catena. Qualora per comprovati motivi si renda necessario, la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno 1,5 metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque (5) metri. La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due (2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque (5) metri. La catena dovrà inoltre permettere al cane di raggiungere comodamente la cuccia e le ciotole di acqua e di cibo. La detenzione alla catena anche in questi casi deve comunque essere mantenuta per lo stretto tempo necessario e non in modo permanente. In ogni caso i cani alla catena devono essere tenuti in condizioni da non poter raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
19. All'interno delle proprietà di più privati (cortili comuni), indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio ovvero senza catena, in ogni caso il detentore deve poterne controllare i movimenti in qualunque momento.
20. I possessori dei cani che, con il loro abbaiare, guaire o ululare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa di una somma da euro 30,00 ad euro 90,00 salvo che il fatto non costituisca reato.
21. Fatte salve ipotesi di responsabilità penale, l'inosservanza delle altre disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 150,00.
22. In caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inadeguate sono posti sotto osservazione sanitaria dal Servizio Veterinario dell'ASL per

assicurare il ripristino delle condizioni di benessere: i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.

### **Articolo 19 - Custodia di animali**

1. È vietato lasciare incustoditi animali in qualunque parte del territorio comunale ivi inclusi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00 oltre alle spese dovute al canile convenzionato con questo Comune secondo i costi di cattura, trasporto e ricovero applicati al momento della cattura.

### **Articolo 20 - Avvelenamento di animali**

1. E' proibito spargere, depositare o disfarsi in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose, esche avvelenate o altro materiale contenente sostanze tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. In caso di riscontro di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, adotta gli opportuni provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività a essa collegate.
3. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
4. Fatte salve le ipotesi di reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 3.000 ad Euro 15.000.

### **Articolo 21 - Divieto di questua con animali**

1. E' vietato utilizzare animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile convenzionato con questo Comune.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

### **Articolo 22 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido**

1. Lo smarrimento di un cane è denunciato dal proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, entro tre giorni alla Polizia Locale del comune ove è detenuto l'animale.
2. La presenza di cani vaganti o randagi è segnalata agli organi di Polizia Locale del comune competente per territorio, che provvede all'attivazione del servizio pubblico di cattura, per il successivo trasferimento nel canile sanitario.
3. Dopo l'introduzione in canile, in caso di cattura di cani con tatuaggio o microchip, il servizio veterinario competente provvede a rilevare i dati identificativi e li trasmette alla Polizia Locale, per il reperimento del proprietario.
4. Per i cani ritrovati vaganti e non muniti di microchip, o tatuaggio, comunque reclamati per la restituzione, si procede all'identificazione ed all'inserimento nell'archivio anagrafico a spese del

proprietario, prima della restituzione.

5. I cani vaganti senza proprietario sono identificati e registrati intestandone la temporanea proprietà al comune ove è avvenuto il ritrovamento.
6. Le spese di cattura e custodia del cane e le eventuali cure necessarie durante il periodo di custodia nel canile pubblico sono a carico del proprietario del cane.
7. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

### **Articolo 23 - Fuga, cattura, uccisione di animali**

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio, al Sindaco ed all'Autorità di Polizia. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'ASL può richiedere l'intervento della Forza dell'ordine per l'uso di strumenti di narcosi a distanza.
2. La soppressione dei cani randagi o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanascici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 24 – Sanzioni**

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500,00.

In caso di recidiva la pena è triplicata secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 15 della Legge Regionale 26/07/1993, n. 34 e ss.mm.ii.

### **Articolo 24 - Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti alla Polizia Locale ed anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il comune.
2. Il controllo del rispetto del presente Regolamento spetta inoltre agli organi di Polizia Giudiziaria individuati dalla normativa vigente.
3. I proventi delle sanzioni previsti dal presente Regolamento sono devoluti al Comune e le sanzioni vengono irrogate nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 689/1981.

### **Articolo 25 - Normativa di rinvio**

1. Rimane salvo quanto previsto dalle seguenti normative:

- Legge 24/11/1981 n. 689 recante “Modifiche al sistema penale”
- Legge 14/08/1991 n. 281 recante “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”
  
- Legge Regionale del Piemonte 19 luglio 2004, n. 18 recante “Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata”
  
- Legge Regionale del Piemonte 26 luglio 1993, n. 34 recante “Tutela e controllo degli animali da affezione”
  
- Legge Regionale del Piemonte n. 27 del 04 novembre 2009 recante "Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale"

**Articolo 26 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
2. Dall’entrata in vigore del Presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme con esso incompatibili, eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.